

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 4975
032101 01 4108 022 047

Roma, 19 maggio 2009

OGGETTO: Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 01/02/1986 "*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto la circolare n. 4 del 06 giugno 2002¹, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le competenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono da assegnare, in via prioritaria, all'amministrazione comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarà tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 01/02/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Varese relativo ai requisiti delle vie di uscita in attività diverse dai luoghi di lavoro nelle quali sia evidenziata la presenza di persone disabili.

A titolo di esempio viene rappresentato il caso di un'autorimessa privata che, seppure in linea con le disposizioni del DM 1.02.1986, non garantirebbe il raggiungimento di uno spazio calmo a persone con ridotte o impedito capacità motorie secondo quanto prescritto in altre regole tecniche di più recente emanazione.

Per quanto di competenza si ritiene che per gli edifici privati - residenziali e non - e per l'edilizia residenziale pubblica i requisiti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche siano fissati dal DM LL.PP. n. 236 del 14/06/1989, nel cui campo di applicazione sono compresi tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli preesistenti in caso di ristrutturazione.

Tale decreto riporta al punto 4.6 i raccordi con la normativa di prevenzione incendi, individuando ai fini della sicurezza soluzioni tecniche che tengono in considerazione la presenza di persone disabili.

Ciò premesso, tenuto conto che tutti gli edifici sono tenuti al rispetto della norma citata (indipendentemente dalla previsione di persone disabili), si ritiene che la verifica di conformità alla normativa di prevenzione incendi resti, per il caso specifico dell'autorimessa privata, al DM 1.02.1986.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In merito all'oggetto, per uniformità e correttezza di indirizzo, si chiede a codesta Spettabile Direzione un parere in merito ai requisiti essenziali del sistema delle vie di uscita in tutte quelle attività, diverse dai luoghi di lavoro già regolamentati dal D.M. 10 marzo 1998, nelle quali sia evidenziata la presenza di persone diversamente abili.

¹ Verosimilmente Circolare n. 4 del 01/03/2002 pubblicata nella G.U. del 6 giugno 2002 n. 131. N.d.R.

In particolare si chiede se il sistema delle vie di uscita debba essere tale da garantire anche ai disabili, in caso di incendio, la possibilità di evacuazione autonoma, ovvero di raggiungere, sempre in modo autonomo, un idoneo e sicuro luogo di sosta interno (p.e. uno "spazio calmo" così come definito dal D.M. 9 aprile 1994).

Fra le richieste di parere di conformità pervengono infatti a questa Comando diverse istanze relative ad autorimesse interrata di tipo privato, a servizio di edifici di civile abitazione, in cui è espressamente indicata la presenza di persone diversamente abili. Nella planimetria allegata, a puro titolo esemplificativo, si rappresenta il caso reale di una autorimessa posta al primo piano interrato con 13 posti auto.

In tale situazione l'art. 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986 stabilisce che la comunicazione tra l'autorimessa e l'edificio di civile abitazione, di altezza in gronda inferiore a 24 m, può avvenire anche "a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di auto chiusura". Nella previsione progettuale di specie la comunicazione avviene attraverso un disimpegno non aerato con doppia porta resistente al fuoco. La stessa comunicazione però, pur essendo ridondante rispetto alla vigente normativa, non è sufficiente a qualificare l'area di sbarco dell'ascensore, dove è collocata - in attesa dell'ascensore stesso - la persona diversamente abile, come "luogo sicuro".

Occorre inoltre considerare altri due aspetti. Il primo è che, per la persona diversamente abile, la via di uscita costituita dal vano scala dell'edificio risulta essere l'unica via di uscita, data la non fruibilità - per elevata pendenza - della rampa di accesso all'autorimessa. Il secondo è che la disponibilità e la sicurezza dell'ascensore, in caso di incendio nell'autorimessa, non è dimostrata.

Anzi, di regola, esiste un preciso divieto - esplicitato da apposita segnaletica posta a fianco della porta di piano dell'ascensore - di utilizzare gli ascensori "in caso di incendio". Da qui, p.e., la esigenza di trasformare il disimpegno in filtro a prova di fumo oppure di trasformare l'ascensore in "ascensore antincendio" ovvero dimostrare che la soluzione adottata abbia equivalente efficacia.

Generalizzando il caso in esame si ritiene che, in ogni attività soggetta al controllo obbligatorio dei VVF ai fini del rilascio del CPI, ove non si tratti di luogo di lavoro o comunque non vi siano condizioni tali per cui la persona disabile possa ragionevolmente contare sull'assistenza di altre persone, sia necessario assicurare la idoneità del sistema delle vie di uscita alle particolari esigenze delle persone con ridotte capacità motorie. A tal fine quindi andrebbe verificata la lunghezza del percorso, la assenza di barriere architettoniche (gradini, restringimenti, ecc.), la posizione degli interruttori della luce, la pressione di attivazione dei dispositivi di facile apertura delle uscite di sicurezza (non superiore a 8 kg), e così via.

Resta inteso, per doverosa chiarezza, che la verifica di conformità dei progetti alle norme in materia di abbattimento delle "barriere architettoniche" esula dalle competenze dei Comandi dei VVF e, quindi, che la presenza di uno o più persone disabili (autonome negli spostamenti ma "in carrozzina") diventa significativa, ai fini della prevenzione incendi, solo quanto espressamente indicata dal titolare della attività nella documentazione presentata ai Comandi stessi.

In attesa di riscontro si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o integrazione documentale.

(Si omette il disegno. N.d.R.)